

P.U. 233/2024

ORIGINALE

L.C. 54/24
SENT. 195/24
REP. 376/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 233/2024
promosso da

ALESSANDRO TELLAN (C.F.: TLLLSN44M21G353T) nato a Pasiano di
Pordenone (UD) il 21/8/1944 e **MARIA ROSA LUCARELLI (C.F.:
LCRMRS53T42F205K)** nata a Milano (MI) il 2/12/1953 rappresentati e difesi
dall'avv. Gianni Turco (C.F.: TRCGNN59M01A226H)

Conclusioni nell'interesse di Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli:

*"voglia con sentenza, previa nomina del Giudice Delegato, adottare i provvedimenti
di cui all'art. 270 CCI:*

*1) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo al Sig.
Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli, con distinte masse attive e passive, al fine
di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge
mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse
eventualmente sopravvenire nel corso della durata della liquidazione, dall'apertura
della procedura stessa;*

*2) nominare il Liquidatore che per ragioni opportunità potrebbe essere il medesimo
Professionista nominato con la qualifica di Organismo di Composizione della Crisi
per la gestione delle rispettive posizioni;*



- 3) ordinare al debitore il deposito entro i termini di legge dei bilanci e delle scritture contabili (se società o soggetto tenuto alle scritture contabili), ovvero le dichiarazioni dei redditi già allegate al presente ricorso, nonché l'elenco dei creditori (come già allegato al presente ricorso);
- 4) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ai sensi dell'art. 150 CCI;
- 5) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza, mediante inserimento nel sito internet del Tribunale, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese se presente impresa in essa registrata;
- 6) ordinare la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore nei registri Immobiliari se presenti beni immobili (nel caso specifico non presenti);
- 7) ordinare l'esclusione dalla liquidazione delle somme necessarie per sostenere il proprio mantenimento personale e della famiglia, considerando che si tratta di sovraindebitamento familiare, ed in particolare, per tutta la durata della procedura, l'importo di € 500,00 per il signor Tellan ed € 1.030,00 per la signora Lucarelli. Si chiede l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura intestata alla signora Lucarelli targata CN275MG".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 1.8.2024, Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del loro patrimonio.

I ricorrenti hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi, attesa la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 66 CCII, il quale consente l'apertura di una "procedura familiare" quando il ricorso è presentato da membri della stessa famiglia, purché costoro siano conviventi ovvero il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

Nel caso di specie, Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli condividono la residenza anagrafica a Bovisio Masciago ed il sovraindebitamento ha un'origine comune.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., dott. Guido Ferraro, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della



documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli hanno la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli risiedono nel Comune di Bovisio Masciago (MB), ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;



- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
 - 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
 - 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
 - 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).
- I debitori Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli hanno depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato *"doveri delle parti"*, il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di *"illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto"*.

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex



art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

I debitori Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli risultano avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di loro incombenti, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, gli estratti conto degli ultimi cinque anni, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti e delle visure P.R.A.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli non rivestono la qualifica di imprenditori, considerato che le imprese di cui è stato titolare Alessandro Tellan sono state cancellate dal Registro delle Imprese da oltre un anno e che attualmente entrambi i ricorrenti sono in pensione.

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento



Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo dei debitori è pari a complessivi € 1.012.707,46 (di cui € 459.109,25 in comune nei confronti di Valerie SPV s.r.l.) così come da tabelle che seguono:

- Per Alessandro Tellan:

CREDITORI	IMPORTO (€)
VALERIE SPV SRL*	459.109,25
BANCA PROGETTO SPA	5.880,23
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	4.561,23
CDR SRL	9.940,20
AREA SRL (Concessionario Comune di Pasiano di Pordenone)	2.377,19
COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE	687,15
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA	482.555,25

- Per Maria Rosa Lucarelli:

CREDITORI	IMPORTO (€)
VALERIE SPV SRL*	459.109,25
COMPASS BANCA SPA	26.878,51
IFIS NPL INVESTING SPA	38.955,31
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	901,80
REGIONE LOMBARDIA	3.892,97
AREA SRL (Concess.Comune di Nova Milanese)	414,37
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA	530.152,21



Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che i ricorrenti:

- non sono proprietari di beni immobili

- sono proprietari dei seguenti beni mobili registrati:

(i) motoveicolo tardo MI513293, di proprietà del sig. Tellan;

(ii) autovettura Golf targata CN275MG, di proprietà della sig.ra Lucarelli, in relazione alla quale la ricorrente ha l'esclusione dalla liquidazione;

(iii) autovettura Volkswagen targata MIGR4357, di proprietà della sig.ra Lucarelli;

(iv) autovettura BMW targata DR299ER di proprietà della sig.ra Lucarelli

- sono titolari dei seguenti rapporti di conto corrente dal saldo attivo:

c/c Deutsche Bank con saldo attivo di € 369,09 al 31.3.24;

carta pensione Intesa Sanpaolo con saldo attivo di € 1.134,48 al 31.12.23.

L'O.C.C. ha inoltre verificato che Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli percepiscono una pensione pari a € 759,49 per il sig. Tellan ed € 1.560,67 per la sig.ra Lucarelli.

Con riferimento alla richiesta di esclusione dalla liquidazione dell'autovettura Golf targata CN275MG, di proprietà della sig.ra Lucarelli, osserva il Tribunale che la liquidazione controllata, in quanto procedura concorsuale caratterizzata dalla cd. universalità oggettiva, ricomprende tutti i beni del debitore ad eccezione di quelli indicati dall'art. 268, comma quarto, CCII.

Conseguentemente, allo stato non può disporsi l'esclusione dalla liquidazione, fatte salve le autonome determinazioni del Liquidatore in ordine all'eventuale abbandono dei beni qualora la liquidazione degli stessi risulti manifestamente non conveniente. Ciononostante, considerato che l'utilizzo dell'autovettura appare indispensabile per il soddisfacimento delle esigenze familiari dei ricorrenti, deve essere autorizzato l'utilizzo della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 270, lett. e), CCII.

Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta, dagli investimenti effettuati dai ricorrenti al fine di consentire al figlio di svolgere l'attività di meccanico, i quali hanno avuto esito negativo anche in ragione dei problemi di tossicodipendenza che hanno colpito il figlio.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali



Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **ALESSANDRO TELLAN (C.F.: TLLLSN44M21G353T)** nato a Pasiano di Pordenone (UD) il 21/8/1944 e di **MARIA ROSA LUCARELLI (C.F.: LCRMRS53T42F205K)** nata a Milano (MI) il 2/12/1953

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **dott. Francesco Ambrosio**;

NOMINA Liquidatore il **dott. Guido Ferraro** con studio in Monza, via Dante n. 14;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;



ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in loro possesso ed all'INPS di corrispondere al Liquidatore le somme erogate a titolo di pensione a Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli, ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA i debitori a mantenere un conto corrente a loro intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

AUTORIZZA Maria Rosa Lucarelli ad utilizzare l'autovettura Golf targata CN275MG;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della



situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dall'INPS di Alessandro Tellan e Maria Rosa Lucarelli, ai quali mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 24 settembre 2024.

Il Giudice Estensore

dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

